

Principi di diritto enunciati nella sentenza del Secondo Senato della Corte Costituzionale Federale del 5 maggio 2020

1. Ove si ponga la questione - in sede di controllo *ultra vires* o rispetto ai principi dell'identità costituzionale tedesca - sulla validità ed interpretazione di un provvedimento di organi, istituzioni od altre autorità dell'Unione Europea, la Corte Costituzionale Federale pone a base del suo esame il contenuto e la valutazione che sono attribuiti al provvedimento attraverso il giudizio della Corte di Giustizia.
2. L'attribuzione della funzione giurisdizionale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riconosciuta in base all'art. 19 comma 1 secondo periodo del Trattato sull'Unione Europea, trova un limite di fronte ad una interpretazione dei trattati non più comprensibile e quindi obiettivamente arbitraria. Ove la Corte di Giustizia oltrepassi questi limiti, il suo agire si pone al di fuori del mandato di cui all'art. 19 comma 1 secondo periodo del Trattato sull'Unione Europea come recepito dalla legge di ratifica, con la conseguenza che la sua decisione è priva in Germania del presupposto minimo di legittimazione democratica, in conformità all'art. 23 comma 1 secondo periodo in relazione all'art. 20 commi 1 e 2 e all'art. 79 comma 3 della Costituzione.
3. Per quanto concerne la interpretazione delle competenze degli organi dell'Unione Europea e la legittimazione democratica del suo programma di integrazione, il controllo giudiziale delle intenzioni affermate dalla Banca Centrale Europea nelle proprie decisioni non può essere assunto senza la possibilità di muovere rilievi.
4. La combinazione di una valutazione estesa dell'ambito di azione di un organo e della limitazione del controllo giudiziale da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea comporta delle conseguenze sul principio di attribuzione, evidentemente non adeguatamente messe in conto, ed apre la via ad una erosione continuativa delle competenze degli Stati membri.
5. Il rispetto delle competenze dell'Unione Europea riveste importanza decisiva ai fini della tutela dei principi democratici. Il fine di attuare il programma di integrazione non può implicare che il principio di attribuzione, quale principio fondamentale dell'Unione Europea, venga di fatto negato.
6. a) Il principio di proporzionalità nella ripartizione delle competenze tra Unione Europea e Stati membri ed il valore che vi è connesso ricoprono un peso determinante per il principio democratico e per il principio di sovranità popolare. La sua inosservanza è idonea ad alterare l'attribuzione delle competenze dell'Unione Europea e a eludere il principio di attribuzione.
6. b) La proporzionalità di un programma di acquisto di obbligazioni di emittenti pubblici presuppone, accanto alla idoneità al raggiungimento dello scopo previsto e

alla sua necessità, che lo scopo di politica monetaria e le conseguenze di politica economica siano adeguatamente pesate anche nella loro reciproca correlazione. Il dichiarato perseguimento di un fine di politica monetaria, con sottostima delle conseguenze di politica economica collegate con il programma, viola evidentemente il principio di proporzionalità di cui all'art. 5 comma 1 secondo periodo e comma 4 del Trattato sull'Unione Europea.

6. c) Posto che il Sistema Europeo delle Banche Centrali non può esercitare alcuna politica economica e sociale, devono essere considerate - con riferimento all'art. 5 comma 1 secondo periodo e comma 4 del Trattato sull'Unione Europea - le conseguenze che un programma di acquisto di obbligazioni statali ha per debito pubblico, risparmio, prestazioni previdenziali, prezzo degli immobili, sopravvivenza economica di imprese insolventi, e tali conseguenze devono essere poste in relazione - nell'ambito di una complessiva valutazione - con il fine di politica monetaria prefisso e raggiungibile.

7. Se un programma come il *Public Sector Purchase Programme* (PSPP) rappresenta un'evidente elusione dell'art. 123 comma 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non viene in rilievo la conformità ad un singolo criterio, bensì la valutazione complessiva dei principi fondamentali. In particolare, impedire il limite di acquisto del 33% e la suddivisione degli acquisti in proporzione al capitale della Banca Centrale Europea, che sotto il PSPP si sono rivelate misure selettive in favore di singoli Stati membri, e impedire che l'eurosistema diventi creditore maggioritario di un singolo Stato membro.

8. Una modifica ulteriore della suddivisione del rischio per le obbligazioni pubbliche acquistate sotto il PSPP intaccherebbe i limiti della complessiva responsabilità della politica di bilancio del Parlamento Federale tedesco e sarebbe incompatibile con l'art. 79 comma 3 della Costituzione tedesca. Essa rappresenta una assunzione di responsabilità vietata dalla Costituzione, in quanto deriva dall'assunzione di decisioni da parte di un terzo, con conseguenze difficilmente calcolabili.

9. Governo Federale e Parlamento Federale sono obbligati, sulla base di una loro responsabilità per l'integrazione, ad adoperarsi per ottenere dalla Banca Centrale Europea un esame di proporzionalità. Essi devono rendere chiara dinanzi alla Banca Centrale Europea la propria posizione di diritto o comunque in altro modo curare il ripristino di condizioni conformi al Trattato.

10. Organi costituzionali, autorità pubbliche ed organi giurisdizionali non possono cooperare alla realizzazione, attuazione, esecuzione, operatività di atti *ultra vires*. E questo vale fundamentalmente anche per la Banca Centrale della Repubblica Federale Tedesca.